

N° 431 del 11/06/1999

Oggetto: Rapporti conflittuali tra le Contrade Chiocciola e Tartuca. Revoca deliberazione della Giunta Comunale n. 731 del 24.6.1998

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 731/1998 veniva disciplinato, in occasione della Festa Titolare della Contrada della Chiocciola, nonché per i rientri in occasione delle prove e del Palio, il rituale rientro in Contrada alle sottoelencate condizioni:

“ - è fatto obbligo alla Contrada della Chiocciola di cessare canti e suoni o atteggiamenti ostili dall'altezza delle scale della Chiesa di S: Pietro e fino al termine di Via dei Maestri;

- non è consentito ai Contradaioi della Tartuca di intrattenersi con atteggiamenti di sfida e/od oltraggiosi nei pressi della Fontanina battesimale della Contrada della Tartuca e in tutta la zona antistante, nonché nel tragitto del percorso sopra evidenziato;

- la Contrada della Tartuca deve astenersi da ogni atteggiamento ostile nei confronti della Comparsa della Contrada della Chiocciola in occasione del percorso del Corteo Storico, fermo restando che i componenti della Comparsa dovranno comportarsi come prescrive l'etica contradaioia; ”

Visto il documento del Magistrato delle Contrade nel quale, nel ribadire la propria veste di garante e di tutore delle tradizioni e dei rituali contradaioi, si sottolinea la “ intangibile dignità del giro di onoranze durante la Festa Titolare in onore del Santo Patrono, riaffermando che non se ne debbano alterare i percorsi, i ritmi e le tradizionali modalità di svolgimento nel pieno ed assoluto rispetto dei territori attraversati ”

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla revoca della suddetta deliberazione n. 731/1998, per i suddetti motivi, facendo proprie le volontà del Magistrato delle Contrade

Visto il Regolamento per il Palio;

Visto il parere del Dirigente del Servizio Affari Generali, dal quale risulta che in relazione all'attività paliesca, il rapporto con l'Amministrazione assume connotazione meta-giuridica sottraendosi agli usuali sindacati di legittimità, per cui si prescinde dal visto ex art. 53 L. 142/90;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47 della legge 142/90;

Con votazione unanime;

DELIBERA

- 1) di revocare, per i motivi esposti in premessa, la deliberazione della Giunta Comunale n. 713 del 24.6.1998, ribadendo che sede primaria per la risoluzione di ogni tipo di controversia rimane il Magistrato delle Contrade.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile.